Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 ottobre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4518
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 243 DEL 22 OTTOBRE 1953:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Pistoia.

(4476)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Viterbo.

(4477)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Chieti.

(4479)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 243 DEL 22 OTTOBRE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 79ª estrazione delle obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui effettuata in Roma l'1 e il 2 ottobre 1953.

(4543)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 aprile 1953, n. 764.

Esecuzione degli Atti adottati a Bruxelles l'11 luglio 1952 dal XIII Congresso dell'Unione postale universale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi postali, conclusi a Bruxelles l'11 luglio 1952, in revisione ai corrispondenti Atti firmati a Parigi il 5 luglio 1947, cui è stata data esecuzione con decreto Presidenziale 21 luglio 1948, n. 1587:

Convenzione postale universale, Protocollo finale ed allegato Regolamento d'esecuzione ed allegati Corrispondenze per via aerea, Protocollo finale ed allegati.

Accordo concernente le lettere e le scatolette con valore dichiarato e Protocollo finale Regolamento d'esecuzione ed allegati.

Accordo concernente i pacchi postali e Protocollo finale Regolamento d'esecuzione ed allegati.

Accordo concernente i vaglia postali ed i buoni postali di viaggio Regolamento d'esecuzione ed allegati.

Accordo concernente i postagiri e supplemento riguardante il Regolamento per postagiro dei titoli domiciliati presso gli Uffici dei conti correnti postali - Regolamento d'esecuzione ed allegati.

Accordo concernente gli invii con assegno Regolamento d'esecuzione ed allegati.

Accordo concernente le riscossioni Regolamento d'esecuzione ed allegati.

Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e scritti periodici Regolamento d'esecuzione ed allegati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1953, conformemente all'art. 83 della Convenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 127. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 765.

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare una quota parte di una eredità.

N. 765. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto per ciechi di Milano, avente sede in via Vivaio n. 7, viene autorizzato ad accettare, col beneficio dell'inventario, una quota parte della eredità disposta in suo favore dal defunto avv. Raffaele Rodriguez fu Giovanni.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 97. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 766.

Erezione in ente morale della « Fondazione Luigi ed Elvira De Vecchis », con sede nel comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

N. 766. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Luigi ed Elvira De Vecchis », con sede nel comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 73. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953, n. 767.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola tecnica industriale « E. Ceriani » di Monfalcone.

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica industriale « E. Ceriani » di Monfalcone, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 113. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 768.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Costantinopoli, nel comune di Somma Vesuviana (Napoli).

N. 768. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Costantinopoli, nel comune di Somma Vesuviana (Napoli) e la stessa Chiesa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore da Claudia Giuliano, consistente in un fabbricato situato in Somma Vesuviana (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 105. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 769.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Monterosso Almo (Ragusa).

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa in data 20 ottobre 1951, integrato con postilla, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Monterosso Almo (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 104. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 770.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad accettare una donazione.

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno di proprietà del comune di Prato da destinare alla costruzione della « Casa del Combattente » in quel Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 102. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1953.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, concernente la costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che ha apportato modificazioni alla predetta legge;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, col quale è stato costituito il Comitato per l'amministrazione del suddetto fondo autonomo;

Preso atto della comunicazione del Ministero degli affari esteri, circa la sostituzione del dott. Eugenio Prato;

Decreta:

Articolo unico.

Il consigliere Alberto Paveri Fontana, direttore generale aggiunto per gli affari economici nel Ministero degli affari esteri, è nominato membro supplente del Comitato di cui alle premesse, in sostituzione del dottor Eugenio Prato, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto verrà presentato alla Corte dei conti per la sua registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1953

Il Ministro: BRESCIANI-TURRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 399. — ALIFFI

(5009)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1953.
Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Italia » di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 9 giugno 1950, con il quale la Società cooperativa « Italia » di Bologna fu posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Paolo Caruso fu nominato commissario liquidatore della stessa;

Vista la nota 17 settembre 1953, n. 55084, del Prefetto di Bologna;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamato nell'art. 199 del decreto stesso;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del suddetto liquidatore;

Decreta:

L'avv. Giancarlo Guidotti è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Italia » di Bologna, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del dott. Paolo Caruso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(5048)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1953.
Suddivisione del territorio del comune di Abetone (Pistoia) in due sezioni, agli effetti del nuovo catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88;

Ritenuta la opportunità di suddividere, agli effetti del nuovo catasto terreni, il territorio del comune di Abetone (Pistoia) in due sezioni, ciascuna con mappa a se stante e con tariffa propria;

Decreta:

Il territorio del comune di Abetone, appartenente alla provincia di Pistoia, è suddiviso — agli effetti del nuovo catasto terreni — nelle seguenti sezioni, ciascuna con mappa a se stante e con tariffa propria:

Sezione *A* (Serrabassa) formata dal territorio proveniente dalla provincia di Modena;

Sezione *B* (Boscolungo) formata dal restante territorio.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1953
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 310. — RIZZA

(5010)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto industriale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « diritto industriale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5095)

Vacanza della cattedra di diritto agrario presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di « diritto agrario » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5096)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Galliera ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

Con decreto interministeriale 30 giugno 1953, n. 15200.I.B., il comune di Galliera (prov. di Bologna) è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni, ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(5053)

Riconoscimento del comune di Loreto ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

Con decreto interministeriale 30 giugno 1953, n. 15200.I.B., il comune di Loreto (prov. di Ancona) è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni, ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(5054)

Riconoscimento del comune di Fabbrico ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

Con decreto interministeriale 30 giugno 1953, n. 15200.I.B., il comune di Fabbrico (prov. di Reggio Emilia) è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni, ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(5055)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 25 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 27, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tossignano (Bologna) di un mutuo di L. 5.030.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 ottobre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	636 —
» Firenze	624,90	635 —
» Genova	624,88	635 —
» Milano	624,94	634 —
» Napoli	624,90	636,60
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	634,25
» Torino	624,93	636,25
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	636 —

Media dei titoli del 21 ottobre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,40
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	73,30
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	80,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,375
Id. 5 % 1936	90,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,45

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	634,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,5	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 11 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Moretti Pietro fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 29 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Lentini Gaetano fu Antonino e Montalbano Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2021 — Data: 22 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Tallon Angelo di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 639 — Data: 6 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: De Feo Francesco fu Leonardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 1° febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Ferrante Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 settembre 1953

(4727) *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Matinazza, Piana e Mazzacanino », con sede nel comune di Morano Calabro (Cosenza) e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1953, registro n. 17, foglio n. 268, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio per la sistemazione dei canali di irrigazione delle contrade Matinazza, Piana e Mazzacanino », con sede nel comune di Morano Calabro (Cosenza), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

avv. Biagio di Noja: presidente;

Bloise Luigi, Cozza Domenico, Guma Giuseppe, Coscia Francesco: membri.

(5029)

REGIONE SICILIANA

Decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 13 dicembre 1952, n. 74.

DECRETO 5 dicembre 1952 (736).

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Trapani-Egadi-Pantelleria ».

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per la agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Viste le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Trapani Egadi Pantelleria » redatte a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal dott. Vincenzo Venza;

Che, in base allo studio economico-agrario della zona « Trapani Egadi Pantelleria » della estensione di Ha 86.858, ricadente nelle provincie di Trapani e Palermo, il redattore dott. Vincenzo Venza ha ritenuto di dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

prima sottozona: territori dei comuni di Busseto Palizzolo, Erice, Custonaci e Castellammare;

seconda sottozona: territorio dei comuni di Trapani e Paceco;

terza sottozona: territorio dei comuni di Alcamo, Calatafimi, Camporeale e Monreale;

quarta sottozona: territorio del comune di Pantelleria;

quinta sottozona: territorio del comune di Favignana e l'Isola Grande;

e di distinguere le aziende, ricadenti nella prime tre sottozone nelle seguenti:

a) aziende esclusivamente cerealicole;

b) aziende a coltura arborea ed arbustiva specializzata o promiscua;

c) aziende a coltura mista cerealicolo-viticola o cerealicolo-arborata;

d) aziende cerealicole con zone più o meno vaste a pascolo permanente;

e) aziende costituite esclusivamente da pascolo permanente;

Che per ogni sottozona e tipo di azienda vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valore minimo, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 1 del 5 gennaio 1952;

Che avverso tali direttive è stato presentato, fuori termine di legge, soltanto n. 1 ricorso presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trapani da parte del sig. Fontana Pietro ed altri;

Che i motivi del ricorso riguardano:

1) la riserva d'impugnativa per incostituzionalità, illegittimità ed ineseguibilità della legge di riforma agraria;

2) la rigidità di limiti, termini e modalità di attuazione delle direttive in quanto non adeguate alla natura del terreno e del clima;

3) la illegittimità dell'obbligo di presentazione dei piani particolari per i proprietari di fondi inferiori a 100 Ha, quando non esistono obiettive ragioni tecniche ed economiche;

4) la ristrettezza dei termini per l'attuazione degli obblighi, data l'onerosità e la complessità delle opere, nonchè la mancanza di strade, la pressione fiscale, i prezzi dei prodotti ed il costo di produzione;

5) l'inopportunità di sancire specificatamente l'obbligo di costruire un determinato numero di case coloniche, in quanto il proprietario deve essere lasciato libero nella scelta del sistema di conduzione, in conformità alle necessità organizzative proprie e dei lavoratori;

6) l'assurdità dell'idea di fare un tassativo obbligo di legge delle opere per evitare la degradazione dei terreni con pendenze inferiori al 30 %;

7) l'esagerato carico di bestiame rispetto alle possibilità offerte dalle colture foraggere praticabili;

8) la necessità della costituzione di consorzi per l'approvvigionamento idrico;

9) le distanze indicate per la viabilità da considerare secondo lo sviluppo del tracciato stradale e non in linea d'aria;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Trapani, nella seduta del 4 febbraio 1952, esaminato il citato ricorso, pur essendo presentato fuori termini di legge, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dei motivi riguardanti:

1) le distanze per la viabilità, proponendo la costituzione di consorzi di utenza stradale fra tutti i proprietari frontisti;

2) l'approvvigionamento idrico, per il quale si consiglia la costituzione di consorzi;

ha proposto l'esclusione dall'obbligo del carico di bestiame delle aziende a pascolo permanente ed ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento di tutti gli altri motivi;

Che nessun ricorso è stato presentato per terreni ricadenti nella provincia di Palermo;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 37 emesso ad unanimità nell'adunanza del 15 settembre 1952, ha espresso il parere che il ricorso presentato dal sig. Fontana Pietro ed altri, è da rigettare perchè presentato fuori termine;

Che tuttavia alcuni motivi e rilievi sono da tenere in considerazione, per quanto di ragione, nel corso dell'approvazione delle presenti direttive, e che in conseguenza siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali dell'agricoltura per la zona « Trapani Egadi Pantelleria ». Ai fini della determinazione degli obblighi di trasformazione, ha ritenuto che ai vari tipi di aziende fissati dal compilatore delle direttive si debba aggiungere una sesta categoria di « terre irrigue o irrigabili »;

Che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata l'opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni, e subordinarlo alla loro entità con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni; e di anni dieci per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

E' respinto il ricorso del sig. Fontana Pietro ed altri, meglio specificato in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione per la zona « Trapani Egadi Pantelleria », perchè fuori termine.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Trapani Egadi Pantelleria », riferita ad un territorio di Ha 86.858 ricadente nelle provincie di Trapani e Palermo delimitata dal seguente perimetro:

A *nord*: dalla costa del mare Tirreno fino all'inizio del confine tra le provincie di Trapani e Palermo a circa 150 metri prima della foce del torrente Finocchio o Calatubo.

Ad *est*: da una linea che, seguendo il confine tra le provincie di Trapani e Palermo ed i comuni di Balestrate ed Alcamo, parte dalla costa del mare Tirreno a circa 200 metri dalla foce del torrente Finocchio o Calatubo, in località le

Macchie e, attraversata la linea ferroviaria, si porta sul torrente che risale fino alla quota 46 tra il Castello di Calatubo e la casa Sandias alla confluenza tra il vallone Monaco ed il torrente della Fico. Risale quest'ultimo, attraversando al ponte Finocchio, a quota 180, la strada statale n. 113 Settentrionale sicula e poi devia a sud-est per seguire un vallone tra casa Simeti e contrada Guarnaschetta, che risale fino alle origini poco a nord-ovest di casa Renda. Volge poi a nord-est con ampia curva, lungo una trazzera, e poi di nuovo a sud fino a raggiungere la trazzera della contrada Biastra, che segue per circa due chilometri abbandonandola poco a nord della quota 294 per seguire verso sud, un vallone affluente del fiume Sirignano.

Sempre seguendo il confine provinciale, scende lungo il vallone, e, attraversando a quota 232 la strada da Alcamo a Camporeale, giunta tra le contrade Scippasuale e Morana, devia per la campagna e per quota 225 raggiunge la stradella che divide il Timpone Morana dalla contrada Giardinello di Rapitalà.

Seguendo questa si porta a circa 400 metri prima del chilometro 15 della strada da Alcamo a Camporeale che segue fino a circa 250 metri dopo il chilometro 16 al bivio della strada provinciale da Camporeale a Partinico. Segue quest'ultima verso Partinico fino a circa 500 metri dopo il chilometro 11 e poi devia a nord-ovest per la campagna, fino ad incontrare, a quota 331, la trazzera delle Quattro Vanedde, lungo la quale incontra il vallone di Zuccari che segue per circa due chilometri.

Volge poi nettamente a sud lungo un valloncello, e, attraversata la strada da Partinico a Camporeale al chilometro 20, a circa 250 metri dall'abitato di Camporeale, volge ad est con linea sinuosa per quota 537, casa Lavaci, la trazzera a nord di contrada Fargione e la contrada Fargione, raggiunge al bivio Pernice, poco a circa 75 metri dopo il chilometro 32, la strada da Camporeale a San Cipirrello.

A *sud*: da una linea che, limite del Comprensorio di bonifica dell'Alto e Medio Belice, parte dal bivio Pernice a circa 75 metri dopo il chilometro 32 della strada provinciale da Camporeale a San Cipirrello.

Segue poi la provinciale fino all'abitato di Camporeale, dopo il quale la abbandona per seguire la trazzera che sale a Monte Spezzapignate. Da qui riprende lo spartiacque per quote 538, 557, 526, fino a Monte Pietroso, dove incontra il limite provinciale di Trapani e Palermo e tra i comuni di Camporeale e Monreale. Segue il limite provinciale tra la contrada Giardinello, le case del Pigno, ex feudo Monteleone ed il fiume di Sirignano fino alla quota 113 dove abbandona il confine e scende per il sentiero e la stradella alla Caserma di Sirignano. Scende poi lungo la strada di accesso alla Caserma di Sirignano fino alla strada statale n. 119, che attraversa seguendo il valloncello che porta al fosso Freddo, dove raggiunge di nuovo il confine tra le provincie di Trapani e Palermo e tra i comuni di Calatafimi e Monreale.

Scende poi lungo il fiume Freddo, attraversando la ferrovia da Alcamo a Castelvetrano fino a quota 103 dove abbandona il confine provinciale per seguire il valloncello che porta a Baglio Bigottia. Da quest'ultima località segue la trazzera che per Baglio Catalano, quote 192 e 185 arriva al valloncello tra le località Barchetta e Falcone risalendo il quale giunge a case Adamo (quota 306) e per la strada di accesso a queste case raggiunge la provinciale da Calatafimi alla strada statale n. 119.

Percorre un breve tratto di questa fino alla quota 110 e poi per quota 400 e la trazzera di Fontana Fredda, scende alla strada da Calatafimi a Santa Ninfa. Abbandona a questo punto il limite del Comprensorio dell'Alto e Medio Belice e seguendo la strada Calatafimi-Salemi verso Calatafimi raggiunge il centro abitato e prosegue fino al bivio con la strada statale n. 113 (Settentrionale sicula), dove incontra il limite del Comprensorio di Margi di Birgi. Segue questa statale fino all'attraversamento con la ferrovia Palermo-Trapani poco oltre la stazione di Calatafimi al Molino Grande, dove incontra il fiume Gaggera che segue fino ad oltre la confluenza col riò Mendola ad incontrare la trazzera che per quote 119, 143, 214, 210, contrada Noce, quota 262, contrada Legnoso, Baglio Inici (quota 356), quota 398, quota 286, Bocca di Centurino, quote 228, 324, 372, 403 giunge poco sotto al Baglio Fontana. Sale poi a questo Baglio e proseguendo lungo il sentiero raggiunge a monte Scorace in contrada Fascella il confine comunale tra i comuni di Castellammare del Golfo e Busseto Palizzolo (Erice).

Segue questo confine fino al monte Bosco (quota 624) e poi con una retta volta a sud-ovest giunge a quota 482 lungo la trazzera che da Busseto va a contrada Bosco, trazzera che percorre le quote 410, 375 e 325 e raggiunge Busseto Soprano. Di qui con una linea spezzata per quota 378, Baglio Piano Neve, quota 468 e quota 486, a mezza costa di monte Murfi, prosegue per case Don Belego, e, seguendo la strada di accesso a queste case, raggiunge la strada comunale per Ballata che segue fino al bivio della strada statale n. 113 (Settentrionale sicula). Segue lo stradale fino al bivio con la provinciale per Paceco che segue fino al chilometro 7 dove devia a sud-ovest, lungo la stradella che attraversa a quota 65 (500 metri prima di ponte Scialacche) la strada dei Feudi.

Prosegue lungo la stradella in contrada Gencheria Sottana, a quota 65, il confine comunale tra Paceco e Trapani che percorre fino a quota 89 e seguendo sempre la stradella raggiunge quota 66 ed infine la provinciale da Paceco a ponte Biddusa a circa 450 metri prima del chilometro 6.

Abbandona la provinciale circa 50 metri dopo il ponte Marracco e seguendo la stradella per quota 91 e Costa Guardia devia per quota 98 giungendo con una linea retta a quota 91 di case Adragna e con altra retta a quota 74 in località Misiliscemi. Di qui segue la vicinale che sbocca sulla strada statale n. 115 (Sud occidentale sicula) a circa metri 250 dopo il chilometro 18.

Segue la statale fino alla cantoniera a metri 200 dopo il chilometro 14, e, seguendo la strada vicinale che divide le località Corallo Vecchio e Chinisia San Francesco per quote 33 e 26 raggiunge il casello della ferrovia Trapani-Marsala.

Segue la linea ferroviaria verso Trapani fino al casello a quota 12 a nord-ovest di Marausa al passaggio a livello della strada comunale per Torre di Mezzo e seguendo questa strada raggiunge a Torre di Mezzo il mare Tirreno.

Ad *ovest*: dal mare Tirreno e comprendente le Isole Pantelleria, Egadi ed Isola Grande.

Gli obblighi previsti dalle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

Prima, seconda e terza sottozona interessanti i comuni di Trapani, Alcamo, Calatafimi, Camporeale, Castellammare, Custonaci, Erice, Busseto Palizzolo, Monreale e Paceco.

In tali tre sottozone notasi, specialmente nella parte interna la esistenza di terreni piuttosto compatti e di scarsa permeabilità.

Il disordine idraulico è conseguenza della presenza di numerosi burroni, di formazione di frane e del ristagno di acque nei terreni pianeggianti, argillosi e poco permeabili.

Il carico di bestiame è costituito in prevalenza da equini, mentre molto bassa è la percentuale dei bovini e dei suini.

I fabbricati rurali sono frequenti in vicinanza della costa e lungo le strade; sono molto scarsi invece nell'interno della zona.

Nelle aziende più vaste si riscontrano vetusti «bagli» in cattive condizioni statiche.

Le tre sottozone sono caratterizzate dalla deficienza di acqua potabile, specie in estate. In molte località le acque dei pozzi presentano una scarsa potabilità per essere salmastre.

L'allacciamento dei centri aziendali alle rotabili attraverso strade aziendali od interaziendali o manca, o è reso difficile per difetto di manutenzione.

a) *Fondi a seminativi semplici con o senza arboratura*:

1) *presentazione del piano particolare per i fondi di superficie superiore ad Ha 40*;

2) *ordinamento colturale*: introduzione o estendimento delle colture da rinnovo e delle foraggere. Abolizione dei ringrani e dei riposi pascolativi.

Il ringrano con avena o orzo è consentito, limitatamente ai bisogni aziendali, nei terreni di maggiore fertilità residua dalle coltivazioni precedenti;

3) *piantagioni legnose*: ove le condizioni di terreno e di clima lo consentano, destinare il 10% della superficie produttiva a coltura arborea o arbustiva adatta alla zona.

Se a coltura specializzata, adottare un sesto razionale che permetta la lavorazione meccanica o con animali; se a coltura promiscua preferire l'impianto a filari che nei terreni in pendio seguirà le curve di livello.

Agli effetti del computo della percentuale le eventuali superfici a coltura promiscua andranno riportate a coltura specializzata in base alla densità che queste ultime hanno normalmente nella zona;

4) *carico di bestiame*: allevare almeno kg. 120 di peso vivo di bestiame per ettaro. Il 60% di tale carico sarà costituito da bovini in allevamento stabulato o semistabulato;

5) *sistemazione idraulico-agraria*: eseguire opere di sistemazione superficiale tali da assicurare la stabilità e la conservazione del suolo.

In relazione alla pendenza, alla natura e destinazione dei terreni dovranno essere attuate le più rispondenti ed appropriate sistemazioni, consistenti anche nell'organica realizzazione di più sistemi in unico appezzamento se meglio rispondenti al fine da conseguire.

I terreni soggetti a ristagni d'acqua e comunque di difficile sgrondo, dovranno essere risanati con affossature, drenaggi, pozzi assorbenti, etc.;

6) *fabbricati rurali*: dotare i fondi di fabbricati rurali comprendenti abitazioni, magazzini, stalle, etc., rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi in relazione sopratutto agli obblighi di trasformazione cui bisogna ottemperare, al sistema di conduzione, alla prevedibile produttività del fondo a trasformazione ultimata e alla distanza dei centri abitati.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto anche con l'ampliamento o il riattamento di fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche ed igieniche.

I fondi debbono essere altresì dotati di concimaia razionale con pozzetto, di ampiezza minima proporzionata al carico di bestiame stabulato o semistabulato;

7) *approvvigionamento di acqua potabile e di acqua per i bisogni del bestiame*: vi si deve ottemperare o utilizzando le risorse idriche del fondo anche se sotterranee o eventualmente quelle dei fondi vicini o di acquedotti o, in assenza di queste possibilità, con la costruzione di cisterne o serbatoi rispondenti a requisiti igienici;

8) *viabilità*: per i fondi di superficie compresa tra 40 e 100 Ha, allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche, quando la distanza non superi km. 1 per le strade aziendali e km. 2 per le strade interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi di superficie superiore ad Ha 100 le distanze sopra indicate si elevano di 1/3.

Le strade di allacciamento debbono essere alberate e la distanza dal centro aziendale alla strada pubblica si intende misurata per sviluppo del tracciato e non in linea d'aria.

Obbligo del riattamento e della manutenzione delle strade esistenti o da costruire allo scopo di consentirne l'agevole transito carrereccio in tutte le stagioni dell'anno.

b) *Fondi a coltura arborea ed arbustiva specializzata o promiscua*:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiori ad Ha* 20;

2) *ordinamento colturale*: se negli arboreti si praticano colture erbacee, abolizione del ringrano, estendimento o introduzione delle colture foraggere e delle sarchiate.

Divieto di semina di cereali, sotto la proiezione della chioma degli alberi;

3) *piantagioni legnose*: per le colture specializzate, ricostituzione del sesto normale.

In ogni caso, sostituzione delle piante deperite e di quelle improduttive;

4) *carico di bestiame*: da determinare di volta in volta nel piano particolare, da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale, in relazione all'ordinamento colturale dell'intera azienda;

5) *sistemazione idraulico-agraria*: se necessaria, valgono le norme fissate per i seminativi, ricorrendo a quelle opere che meglio rispondono per le colture arboree quali lunette, mezze lune, etc.;

6) *fabbricati rurali*: dotare i fondi di fabbricati rurali comprendenti abitazioni, magazzini, stalle, etc. rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi, in relazione sopratutto agli obblighi di trasformazione cui bisogna ottemperare, al sistema di conduzione, alla prevedibile produttività del fondo a trasformazione avvenuta e alla distanza dai centri abitati.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto anche con l'ampliamento o il riattamento dei fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche ed igieniche.

I fondi debbono essere, altresì, dotati di concimaia razionale con pozzetto di ampiezza minima proporzionata al carico di bestiame stabulato o semistabulato;

7) *approvvigionamento di acqua potabile e di acqua per i bisogni del bestiame*: vi si deve ottemperare o utilizzando le risorse idriche del fondo, anche se sotterranee, o eventualmente quelle dei fondi vicini o di acquedotti o, in assenza di queste possibilità, con la costruzione di cisterne o serbatoi rispondenti a requisiti igienici;

8) *viabilità*: per i fondi di superficie compresa tra 20 e 40 Ha, allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche, quando la distanza non superi km. 1 per le vie aziendali e km. 2 per le vie interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi di superficie superiore ad Ha 40, le distanze sopra indicate si elevano di 1/3.

Le strade di allacciamento debbono essere alberate e la distanza dal centro aziendale alla strada pubblica si intende misurata per sviluppo del tracciato e non in linea d'aria.

Per le strade già esistenti e per quelle da costruire, vige l'obbligo dei necessari riattamenti e della manutenzione per consentirne l'agevole transito carrereccio in tutte le stagioni dell'anno.

c) *Fondi a coltura mista cerealicola-viticola, e cerealicolo-arborata (olivo-mandorlo)*:

1) *presentazione del piano particolareggiato per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha* 30.

Gli obblighi di trasformazione da attuare sono quelli fissati nel paragrafo a), per i terreni a seminativi, e nel paragrafo b) per i terreni a coltura legnosa.

d) *Fondi a coltura cerealicola con zone più o meno vaste a pascolo permanente*:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie seminativa superiore ad Ha* 40 *e con superficie pascolativa non inferiore ad Ha* 5.

Per la superficie seminativa, si impongono gli stessi obblighi previsti per i seminativi semplici.

Per quanto si riferisce alla superficie pascolativa, invece, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di pascoli presentanti uno strato più o meno profondo di terreno arabile e coperto da una cotica erbosa e ricco di pietra, si impone l'attuazione dell'obbligo del dissodamento, previo spietramento, sempreché i terreni non presentino una pendenza superiore al 20 per cento.

Qualora la messa a coltura di tali terreni non sia possibile per ragioni di stabilità del suolo, permarrà soltanto l'obbligo dello spietramento, del decespugliamento e del miglioramento del pascolo attraverso la semina di buoni miscugli di essenze foraggere opportunamente scelte.

Per i pascoli costituiti da terreni acquitrinosi, obbligo del risanamento del suolo mediante la eliminazione degli acquitrini.

Per superfici pascolative superiori ad Ha 50 incombono gli stessi obblighi che per le aziende esclusivamente a pascolo permanente.

e) *Fondi costituiti esclusivamente da pascolo permanente*:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha* 80;

2) spietramento superficiale con il più conveniente utilizzo della pietra (muri di chiudenda-affossature coperte, muretti paraterra, etc.);

3) se necessario, oculato decespugliamento;

4) per i terreni in forte pendenza, soggetti ad erosioni e smottamenti, impianto di fascie boschive opportunamente distanziate in relazione alla pendenza stessa;

5) costruzione di ricoveri per pastori e locali per caseificio o centri di raccolta del latte, rispondenti ai requisiti igienici, nonchè sufficienti ricoveri e tettoie per il bestiame pascolante;

6) ricostituzione o infittimento della flora spontanea con semina delle più adatte essenze prative.

f) *Terre irrigue o irrigabili*:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi aventi una superficie complessiva di* 20 *Ha ed oltre, nei quali si abbia una disponibilità di acqua per poter irrigare più di due ettari di terreno;*

2) utilizzare razionalmente le possibilità esistenti e sostituire eventuali canalizzazioni in terra con canali impermeabili;

3) in relazione alla proporzione della superficie irrigua e alla divisione colturale del fondo, gli obblighi riflettenti la sistemazione idraulico-agraria, l'ordinamento colturale, la

viabilità, il carico di bestiame e le costruzioni rurali, saranno caso per caso, determinati nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

Quarta e quinta sottozona, interessanti i territori dei comuni di Pantelleria, Favignana e l'Isola Grande.

In considerazione sopratutto del prevalente spinto frazionamento della proprietà terriera per l'Isola di Pantelleria non vengono imposti particolari obblighi.

Nessun obbligo di trasformazione viene, altresì, previsto per l'Isola Grande a causa delle sfavorevoli caratteristiche fisico-chimiche del terreno in buona parte utilizzato per saline.

Soltanto per il gruppo delle Egadi, comprendenti le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, vengono fissati gli obblighi seguenti:

a) *Aziende costituite da pascolo permanente con zone più o meno vaste di seminativo:*

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha* 50;

2) *miglioramento pascolo*: spietramento superficiale e semina di buoni misculi di essenze foraggere;

3) introduzione della coltura del ficodindia negli appezzamenti di pascolo permanente limitrofi ai seminativi, in modo da agevolare, nel miglior modo possibile la formazione del terreno agrario e da rendere più fiorente il commercio d'esportazione del frutto;

4) *costruzione di muretti* a secco attorno ai suddetti appezzamenti in modo da impedirvi l'introduzione di animali;

5) *divisione del terreno in parchi*, mediante costruzione di muretti a secco, allo scopo di utilizzare le pietre ricavate dallo spietramento;

6) *costruzioni di ricoveri per pastori e tettoie per gli animali*, ove si presenti la possibilità di trovare un punto ben riparato dai venti dominanti;

7) *costruzione di una casetta ricovero* avente una superficie coperta non inferiore a mq. 10 per ogni 10 Ha di seminativo.

b) *Aziende costituite esclusivamente da pascolo permanente*:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha* 100.

Per queste aziende valgano i medesimi obblighi fissati per le aziende del paragrafo *a*).

Tempo di esecuzione

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati alla entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di anni dieci dalla approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trapani e Palermo, sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta, l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 5 dicembre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

(4925)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Concorso per esami a quindici posti di grado iniziale della categoria direttiva « A » nel ruolo della Direzione generale della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a 15 posti del grado iniziale della categoria direttiva « A », nel ruolo del personale della Direzione generale della Società Italiana degli Autori ed Editori.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso, è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti politici;

c) abbia sempre tenuto regolare condotta;

d) sia di sana e robusta costituzione, immune da imperfezioni o difetti fisici, tali da menomare la piena attitudine al servizio, salve le speciali disposizioni riguardanti gli invalidi di guerra di cui al seguente art. 4, n. 3, del presente bando;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di 32 anni, salve le elevazioni previste dalla legge 3 maggio 1950, n. 223 e dalle altre disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 4;

f) non abbia vincoli coniugali con altro dipendente della Società;

g) sia provvisto del diploma di laurea in legge o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche o in lettere o in scienze statistiche e attuariali o in scienze economiche e marittime, rilasciato da Università italiane o da Istituti di istruzione superiore equiparati.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice in conformità al modello di cui all'allegato « B » e firmate dagli aspiranti, dovranno — pena l'esclusione dal concorso — essere presentate direttamente, oppure pervenire a mezzo posta in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale della S.I.A.E. — Servizio del personale — in Roma, via Valadier n. 37, entro il termine perentorio di 60 giorni da quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande sarà quella risultante dal protocollo della S.I.A.E.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio presso la S.I.A.E. e, in caso affermativo, l'epoca, l'ufficio e la causale della cessazione. Non è ammesso al concorso chi sia stato esonerato dal servizio per motivi disciplinari.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data del presente bando, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, che per effetto della legge 3 maggio 1950, n. 223, viene elevato ad anni 37 per tutti i candidati.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 42:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiate.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

e) per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 45:

g) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa;

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di età è ulteriormente elevato:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I suddetti aumenti dei limiti di età sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del bando, siano impiegati di ruolo della S.I.A.E.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e che gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani residenti fuori del territorio della Repubblica.

3. Certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

La S.I.A.E. si riserva il diritto di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di propria fiducia i candidati che abbiano superato con successo le prove scritte.

Non saranno ammessi a sostenere le prove orali quei candidati che non si presenteranno a tale visita.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi civili per fatti di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'aspirante che, a seguito della visita medica effettuata dal sanitario di fiducia della Società, non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi a questa visita, è escluso dal concorso.

4. Certificato generale rilasciato, su carta da bollo da lire 200, dal competente ufficio del casellario giudiziario e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno. Detto documento deve essere legalizzato dal prefetto.

6. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio dalla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportata la causa della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione attuale, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

7. Diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 lettera *g*), o il certificato sostitutivo del diploma stesso che contenga l'esplicita dizione: « sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale ». Del diploma originale come del certificato sostitutivo sarà sufficiente produrre copia autentica notarile debitamente legalizzata.

8. Fotografia con firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio, con marca da bollo da L. 200; la firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Non è consentita, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

Per i certificati rilasciati da autorità residenti a Roma, non è necessaria la legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto. I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del bando.

I documenti scaduti si considerano come non presentati.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri enti o pubbliche amministrazioni, fatta eccezione *per il titolo di studio del quale*, in ogni caso, si deve produrre un certificato rilasciato dalla Amministrazione presso la quale il diploma originale si trova.

La mancata presentazione, entro il termine fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti richiesti, come pure la presentazione di documenti scaduti di validità, determineranno l'esclusione dal concorso.

Potrà, tuttavia, essere concessa una proroga di giorni venti per la rettifica di eventuali documenti irregolari.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima dell'inizio delle prove stesse, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della graduatoria finale.

I candidati che prestano servizio di ruolo in altre categorie del personale della S.I.A.E. dovranno presentare unicamente il titolo di studio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487, del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo

da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale del 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, di data posteriore a quella del presente bando, o, in mancanza, il mod. AI/19 rilasciato dalla rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G. e sottoposto alla vidimazione dell'Opera stessa;

e) gli orfani dei caduti in guerra, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

g) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200;

h) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera h) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La S.I.A.E. dopo aver accertato il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti necessari, giudicherà della ammissibilità o meno al concorso degli aspiranti.

Dell'avvenuta ammissione verrà data agli interessati tempestiva comunicazione.

Ai concorrenti non in regola con i documenti, o dei quali sia esclusa l'ammissione, saranno restituiti i documenti medesimi.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nel luogo, nei giorni e nell'ora che saranno stabiliti in seguito, e di cui sarà data comunicazione ai candidati.

Gli esami saranno scritti e orali, secondo il programma di cui all'allegato « A ».

Ai concorrenti saranno concesse 8 ore per ciascuna prova scritta.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto una votazione media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

La prova orale non s'intende superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

La somma dei punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte e in quella orale, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria finale — ferme restando le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge a favore dei candidati che ne abbiano documentato il diritto — sarà data preferenza a parità di voti, ai candidati che prestano servizio di ruolo in altre categorie del personale della S.I.A.E.

Inoltre, in sede di nomina, saranno tenute presenti, in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, le particolari provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra risultati idonei.

Sugli eventuali reclami, riferiti alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione della S.I.A.E., sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti in prova al grado iniziale della categoria direttiva del ruolo della Direzione generale a sensi dell'art. 21 del regolamento del personale con il trattamento economico pari a due terzi dell'importo previsto dalle tabelle in vigore per il personale della S.I.A.E. Tale trattamento economico sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio in prova, fino al termine del periodo di prova che non potrà essere inferiore a sei mesi.

Il candidato vincitore che dichiari di non accettare o che non prenda servizio entro il termine fissato dalla S.I.A.E. sarà considerato, a sensi dell'art. 20 del regolamento del personale, rinunciante alla nomina.

I concorrenti che abbiano superato gli esami, ottenendo l'idoneità, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

In caso di mancata accettazione della nomina, però, o di successiva mancata assunzione in servizio di qualcuno dei candidati vincitori, saranno nominati altri candidati idonei, nell'ordine stabilito dalla graduatoria finale.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente della S.I.A.E. a termine dell'art. 14 del regolamento del personale, con successivo provvedimento da pubblicarsi nel bollettino della S.I.A.E.

Art. 11.

Per i viaggi ed ogni altra spesa che i concorrenti sosterranno per partecipare al concorso, la S.I.A.E. non corrisponderà alcun rimborso.

Art. 12.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino della S.I.A.E.

Nel bollettino della S.I.A.E. verranno pubblicati l'esito del concorso e la relativa graduatoria.

Roma, addì 14 ottobre 1953

Il presidente: MARIO VINCIGUERRA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Tema di diritto civile.
Tema di diritto pubblico.
Tema di economia politica o scienza delle finanze.

Prove orali

Le materie delle prove scritte.

Diritto commerciale Elementi di procedura civile.

Ragioneria delle aziende pubbliche e private Contabilità generale dello Stato.

Ordinamento, attribuzioni e funzioni della S.I.A.E.; legislazione sul diritto di autore ed in materia di diritti erariali sugli spettacoli (legge 22 aprile 1941, n. 633, e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni).

ALLEGATO *B*

data . . .

Alla Società Italiana degli Autori ed Editori
Direzione Generale Servizio del Personale Roma

Il sottoscritto .
presa conoscenza del bando di concorso pubblicato da codesta Società, per quindici posti del grado iniziale della categoria direttiva « A » nel ruolo del personale della Direzione generale fa domanda di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni del bando.

Dichiara di $\frac{\text{non avere mai}}{\text{avere già}}$ prestato servizio presso la S.I.A.E. (1).

Dichiara di $\frac{\text{non avere}}{\text{avere}}$ parenti (od affini) in servizio presso la S.I.A.E. (2).

Unisce una distinta riepilogativa dei documenti allegati alla presente domanda.

Distinti saluti.

Firma . . . .
Indirizzo

---

(1) Indicare eventualmente, l'epoca, l'ufficio e la causale della cessazione dal servizio.

(2) In caso positivo indicare nome, cognome e grado di parentela del congiunto.

(5097)

Concorso per esami per trenta posti di grado iniziale della categoria d'ordine « C » nel ruolo delle sedi regionali della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a trenta posti del grado iniziale della categoria d'ordine « C » nel ruolo del personale delle sedi della Società Italiana degli Autori ed Editori.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso, è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto regolare condotta;

d) sia di sana e robusta costituzione, immune da imperfezioni o difetti fisici, tali da menomare la piena attitudine al servizio, salve le speciali disposizioni riguardanti gli invalidi di guerra di cui al seguente art. 4, n. 3, del presente bando;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 32 anni, salve le elevazioni previste dalla legge 3 maggio 1950, n. 223 e dalle altre disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 4;

f) non abbia vincoli coniugali con altro dipendente della Società;

g) sia provvisto del diploma o licenza di corso triennale di scuola secondaria inferiore, rilasciato da scuola governativa o parificata.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera in conformità al modello di cui all'allegato « B » e firmate dagli aspiranti dovranno — pena la esclusione dal concorso — essere presentate direttamente, oppure pervenire a mezzo posta in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale della S.I.A.E. Servizio del personale in Roma, via Valadier n. 37, entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande sarà quella risultante dal protocollo della S.I.A.E.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio presso la S.I.A.E. e, in caso affermativo, l'epoca, l'ufficio e la causale della cessazione. Non è ammesso al concorso chi sia stato esonerato dal servizio per motivi disciplinari.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede regionale della Società, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data del presente bando, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32° che per effetto della legge 3 maggio 1950, n. 223, viene elevato ad anni 37 per tutti i candidati.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 42:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiate.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

e) per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 45:

g) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa;

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di età è ulteriormente elevato:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I suddetti aumenti dei limiti di età sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e che gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani residenti fuori del territorio della Repubblica.

3. Certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

La S.I.A.E. si riserva il diritto di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di propria fiducia i candidati che abbiano superato con successo le prove scritte.

Non saranno ammessi a sostenere le prove orali quei candidati che non si presenteranno a tale visita.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi civili per fatti di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'aspirante che, a seguito della visita medica effettuata dal sanitario di fiducia della Società, non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi a questa visita, è escluso dal concorso.

4. Certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal competente ufficio del casellario giudiziario e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta rilasciato, su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno. Detto documento deve essere legalizzato dal prefetto.

6. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), con tassa di bollo di L. 200 per ogni foglio.

Gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio dalla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportata la causa della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione attuale, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

7. Diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 lettera *g*), o il certificato sostitutivo del diploma stesso che contenga la esplicita dizione: « sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale ». Del diploma originale come del certificato sostitutivo sarà sufficiente produrre copia autentica notarile debitamente legalizzata.

8. Fotografia con firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio, con marca da bollo da L. 200; la firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Non è consentita, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

Per i certificati rilasciati da autorità residenti a Roma, non è necessaria la legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto. I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del bando.

I documenti scaduti si considerano come non presentati.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri enti o pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato rilasciato dalla Amministrazione presso la quale il diploma originale si trova.

La mancata presentazione, entro il termine fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti richiesti, come pure la presentazione di documenti scaduti di validità, determineranno l'esclusione dal concorso; potrà tuttavia, essere concessa una proroga di giorni venti per la rettifica di eventuali documenti irregolari.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima dell'inizio delle prove stesse, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della graduatoria finale.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487, del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale del 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, di data posteriore a quella del presente bando, o, in mancanza, il mod. AI/19 rilasciato dalla rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G. e sottoposto alla vidimazione dell'Opera stessa;

e) gli orfani dei caduti in guerra, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

g) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200;

h) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *h*) che, la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La S.I.A.E., dopo avere accertato il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti necessari, giudicherà della ammissibilità o meno al concorso degli aspiranti.

Dell'avvenuta ammissione verrà data agli interessati tempestiva comunicazione.

Ai concorrenti non in regola con i documenti, o dei quali sia esclusa l'ammissione, saranno restituiti i documenti medesimi.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nel luogo, nei giorni e nell'ora che saranno stabiliti in seguito, e di cui sarà data comunicazione ai candidati.

Gli esami saranno scritti e orali, secondo il programma di cui all'allegato « A ».

Ai concorrenti saranno concesse 8 ore per ciascuna prova scritta.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto una votazione media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

La prova orale non s'intende superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

La somma dei punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte e in quella orale, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria finale saranno osservate le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge a favore dei candidati che ne abbiano documentato il diritto.

Inoltre, in sede di nomina, saranno tenute presenti, in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, le particolari provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra risultati idonei.

Sugli eventuali reclami, riferiti alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione della S.I.A.E. sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti in prova al grado iniziale della categoria d'ordine « C » del ruolo delle sedi a sensi dell'art. 21 del regolamento del personale con il trattamento economico pari a due terzi dell'importo previsto dalle tabelle in vigore per il personale della S.I.A.E. Tale trattamento economico sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio in prova, fino al termine del periodo di prova che non potrà essere inferiore a sei mesi.

La destinazione alle sedi regionali della Società si effettuerà in relazione alle esigenze di servizio ed indipendentemente dalla residenza dei candidati e dallo stato di famiglia.

Il candidato vincitore che dichiari di non accettare o che non prenda servizio entro il termine fissato dalla S.I.A.E. sarà considerato, a sensi dell'art. 20 del regolamento del personale, rinunciante alla nomina.

I concorrenti che abbiano superato gli esami, ottenendo l'idoneità, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

In caso di mancata accettazione della nomina, però, o di successiva mancata assunzione in servizio di qualcuno dei candidati vincitori, saranno nominati altri candidati idonei, nell'ordine stabilito dalla graduatoria finale.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente della S.I.A.E. a termine dell'art. 14 del regolamento del personale, con successivo provvedimento da pubblicarsi nel bollettino della S.I.A.E.

Art. 11.

Per i viaggi ed ogni altra spesa che i concorrenti sosterranno per partecipare al concorso, la S.I.A.E. non corrisponderà alcun rimborso.

Art. 12.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino della S.I.A.E.

Nel bollettino della S.I.A.E. verranno pubblicati l'esito del concorso e la relativa graduatoria.

Roma, addì 14 ottobre 1953

Il presidente: MARIO VINCIGUERRA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Prova di composizione italiana.
Problema di aritmetica.

Prove orali

Aritmetica e contabilità.
Storia e geografia (secondo il programma delle scuole medie).
Elementi di statistica.
Saggio di stenografia e dattilografia.
Elementi sull'ordinamento, le attribuzioni e il funzionamento della S.I.A.E.
Diritti e doveri dell'impiegato.

ALLEGATO *B*

data . . . .

Alla Società Italiana degli Autori ed Editori
Direzione Generale Servizio del Personale Roma

Il sottoscritto . . .
presa conoscenza del bando di concorso pubblicato da codesta Società, per trenta posti del grado iniziale della categoria d'ordine « C » nel ruolo del personale delle sedi regionali, fa domanda di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni del bando.

Dichiara di $\frac{\text{non avere mai}}{\text{avere già}}$ prestato servizio presso la S.I.A.E. (1).

Dichiara di $\frac{\text{non avere}}{\text{avere}}$ parenti (od affini) in servizio presso la S.I.A.E. (2).

Dichiara infine che raggiungerà a sue spese qualsiasi sede ove sarà destinato a prestare servizio.

Unisce una distinta riepilogativa dei documenti allegati alla presente domanda.

Distinti saluti.

Firma . . . .
Indirizzo . . . .

---

(1) Indicare eventualmente, l'epoca, l'ufficio e la causale della cessazione dal servizio.

(2) In caso positivo indicare nome, cognome e grado di parentela del congiunto.

(5098)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso a venti posti di ispettore di 3ª classe in prova (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1952, registro Lavoro e previdenza sociale n. 6, foglio n. 39, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di ispettore di 3ª classe in prova (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, dei quali diciotto conferibili a laureati in economia e commercio e due a laureati in scienze agrarie;

Visti gli atti della relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria unica del concorso per esami indetto con decreto Ministeriale 15 gennaio 1952, citato nelle premesse, per venti posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, dei quali diciotto conferibili a laureati in economia e commercio e due a laureati in scienze agrarie:

1) Marinelli Marinello (laureato in economia e commercio) punti 18,86
2) Giordano Luigi (laureato in economia e commercio) » 15,58
3) Montinaro Luigi (laureato scienze agrarie » 15,38

4) Marconi Mario (laureato in economia e commercio) punti 14,98
5) Moscarelli Aldo (laureato scienze agrarie) » 14,90
6) Cresta Attilio (laureato economia e commercio) » 14,81
7) De Matteis Oronzo (laureato in scienze agrarie) » 14,13
8) Zacchei Ugo (laureato in economia e commercio) » 13,75
9) Botta Pierino (laureato scienze agrarie) » 13,60

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i signori:

1) Marinelli Marinello, laureato in economia e commercio;
2) Giordano Luigi, laureato in economia e commercio;
3) Montinaro Luigi, laureato in scienze agrarie;
4) Marconi Mario, laureato in economia e commercio;
5) Moscarelli Aldo, laureato in scienze agrarie;
6) Cresta Attilio, laureato in economia e commercio;
7) Zacchei Ugo, laureato in economia e commercio.

Sono dichiarati idonei, dopo i vincitori, nell'ordine seguente, i signori:

1) De Matteis Oronzo, laureato in scienze agrarie;
2) Botta Pierino, laureato in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1953
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 351

(5073)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 21860 del 9 luglio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 21861 del 9 luglio 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Addei Ermelinda si è resa vacante la 2ª condotta ostetrica di Porto Recanati;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essa indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

La signora Neri Ave in Bortoli è dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica di Porto Recanati in sostituzione della signora Addei Ermelinda, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 10 ottobre 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 21860 del 9 luglio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 21861 del 9 luglio 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Neri Ave in Bortoli si è resa vacante la 2ª condotta ostetrica di Serravalle del Chienti;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essa indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Serri Igea è dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica del comune di Serravalle del Chienti in sostituzione della signora Neri Ave in Bortoli, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 10 ottobre 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 21860 del 9 luglio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 21861 del 9 luglio 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Lanzoni Cesarina si è resa vacante la 1ª condotta ostetrica di Civitanova Marche;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essa indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

La signora Addei Ermelinda è dichiarata vincitrice della 1ª condotta ostetrica del comune di Civitanova Marche in sostituzione della signora Lanzoni Cesarina, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 11 ottobre 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 21860 del 9 luglio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 21861 del 9 luglio 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Lanzoni Cesarini si è resa vacante la 2ª condotta ostetrica di Civitanova Marche;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essa indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Pavanelli Giulia è dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica del Comune di Civitanova Marche in sostituzione della signora Lanzoni Cesarina, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 11 ottobre 1953

Il prefetto: CARELLI

(5094)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 27808 San. del 31 dicembre 1951, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico-chirurgo condotto vacanti al 30 novembre dello stesso anno:

1) Bolognola (condotta unica);
2) Camerino (seconda condotta);
3) Civitanova Marche (terza condotta) (prevalentemente chirurgica, di Civitanova Alta, con incarico della direzione della locale infermeria fino a che l'E.C.A. non provvederà al servizio con un proprio sanitario);
4) Civitanova Marche (quarta condotta) (medico-chirurgica di Civitanova Alta);
5) Montecavallo (condotta unica);
6) Porto Recanati (seconda condotta);

Visti i successivi decreti n. 10341 San. del 10 aprile 1952 e n. 9344 San. del 20 marzo 1953, con i quali sono stati rispettivamente revocati i concorsi per le condotte di Camerino e Bolognola;

Vista la graduatoria formata dall'apposita Commissione giudicatrice, costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.41/8366 del 9 maggio 1953;

Ritenuta la regolarità delle operazioni relative al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1951:

N.	Candidato	Punti su 100
1.	Felici dott. Flavio	57,034
2.	Pesci dott. Sante	56,454
3.	Paolucci dott. Neri	54,441
4.	Marchetti dott. Raffaele	51,866
5.	Gatti dott. Severino	51,750
6.	Mariani dott. Angelo	50,572
7.	De Santis dott. Ugo	50,069
8.	Mariani dott. Mario	50,066
9.	Caverni dott. Achille	49,411
10.	Pasqualini dott. Roberto	49,267
11.	Lucarelli dott. Ansovino	48,967
12.	Recchioni dott. Raoul Maria	48,788
13.	Console dott. Alessandro	48,273
14.	Stella dott. Enrico	48,032
15.	Speca dott. Silvio	47,697
16.	Marcorelli dott. Giuseppe	47,545
17.	Gammarota dott. Francesco Paolo	47,525
18.	Ostoja dott. Aldo	46,465
19.	Accardo dott. Filippo	46,258
20.	Bellucci dott. Francesco	45,402
21.	Canella dott. Antonio	45,152
22.	Serangeli dott. Romualdo	45,066
23.	Marchese dott. Donato Nicola	44,365
24.	Gentili dott. Mario	44,247
25.	Feliziani dott. Feliziano	43,858
26.	Degano dott. Gastone	43,726
27.	De Santis dott. Francesco	43,000
28.	Luchetti dott. Luca	42,790
29.	Petetta dott. Adolfo	42,324
30.	Paganelli dott. Antonio	42,221
31.	Bianchini dott. Antonio	41,845
32.	Trivelli dott. Franco	41,366
33.	Previ dott. Giorgio	40,973
34.	Raggi dott. Lanfranco	40,850
35.	Trabalza dott. Francesco	40,009
36.	Matone dott. Alberto	39,959
37.	Rapanelli dott. Alfredo	37,848
38.	Sansotta dott. Salvatore	37,235
39.	Saponaro dott. Antonio	36,500

La graduatoria di cui sopra sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 9 ottobre 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 27808 San. del 31 dicembre 1951, successivamente modificato, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico-chirurgo condotto vacanti al 30 novembre dello stesso anno:

1) Civitanova Marche (terza condotta) (prevalentemente chirurgica, di Civitanova Alta, con incarico della direzione della locale infermeria fino a che l'E.C.A. non provvederà al servizio con un proprio sanitario);
2) Civitanova Marche (quarta condotta) (medico-chirurgica di Civitanova Alta);
3) Montecavallo (condotta unica);
4) Porto Recanati (seconda condotta);

Visto il proprio decreto n. 32040 di data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra, formata dall'apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, che i candidati compresi in detta graduatoria hanno indicato nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso nelle premesse specificato, sono dichiarati vincitori del posto indicato a fianco di ciascuno:

1) Felici dott. Flavio: quarta condotta del comune di Civitanova Marche;
2) Pesci dott. Sante: seconda condotta del comune di Porto Recanati;
3) Paolucci dott. Neri: terza condotta del comune di Civitanova Marche;
4) Marchetti dott. Raffaele: condotta unica del comune di Montecavallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 9 ottobre 1953

Il prefetto: CARELLI

(5034)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.